



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

Ufficio I- Risorse Umane – Affari Legali

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 che ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età;
- RILEVATO** che l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1 comma 630 della legge 27.12.2017 n. 205, ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;
- VISTA** la Legge 30.12.2023 n. 213 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;
- VISTA** la LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*” Pubblicata GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43 con particolare riferimento all'art. 1, commi 162-163-164;
- CONSIDERATO** che il comma 162 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207, modificando l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza dal 1° gennaio 2025 si intendano elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia;
- CONSIDERATO** che il comma 164 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 ha abrogato il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008;
- RILEVATO** che con i commi 162,163 e 164 della LEGGE 30 dicembre 2024, n. 207 si sono adeguati, tra le altre cose, i limiti ordinamentali di età al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 (67 anni);
- VISTA** la Circolare prot. n. AOODGPER202551 del 25.09.2025 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante “*Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 182 del 25 settembre 2025. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2026. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative*”;
- VISTO** D.M. n. 182 del 25 settembre 2025 relativo alle cessazioni dal servizio del personale della scuola a decorrere dal 1° settembre 2026;
- VISTO** il D.D.G. prot. n. AOODRCAL483 dell'8 gennaio 2026 con il quale sono state disposte le cessazioni dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dallo 01.09.2026 dei dirigenti scolastici;
- RILEVATO** che, con il su citato D.D.G. prot. n. AOODRCAL483 dell'8 gennaio 2026 è stato disposto il collocamento in quiescenza per raggiungimento del limite di età, tra gli altri, dei Dirigenti scolastici dott.ssa ARTURI Alisia Rosa con incarico di direzione presso l'istituzione scolastica LS "PITAGORA" RENDE di RENDE (CS);
- RILEVATO,** inoltre, che con il medesimo D.D.G. prot. n. AOODRCAL483 dell'8 gennaio 2026, all'art. 2, è stata disposta, in esecuzione della Sentenza 1387/2025 del 16 luglio 2025 del Tribunale di Vibo Valentia, con

Dirigente Ufficio I: Antonino Domenico CAMA
Responsabile del procedimento: Stefano Galiano
Responsabile dell'istruttoria: Cristiano Greco

decorrenza 01.09.2026, la cessazione dal servizio del Dirigente scolastico dott. SCALAMANDRE' Antonello in servizio presso l'istituzione scolastica *LICEO STATALE "V.CAPIALBI" di VIBO VALENTIA (VV)*;

VISTO il ricorso iscritto al Tribunale di COSENZA – sez. Lavoro Proc. R.G. n. 409/2026 – con il quale, nell'interesse della dott.ssa ARTURI Alisia Rosa, ... l'avv. Stanislao De Santis chiede, all'adito Tribunale di:

- Accertare e dichiarare *l'illegittimità del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio I – Risorse Umane – Affari legali, disapplicandolo nella parte in cui lo stesso ha tacitamente respinto l'istanza della ricorrente di trattenimento in servizio ex art. 1, c. 257, l. 28/12/2015 n. 208;*
- *Condannare conseguentemente la medesima Amministrazione scolastica a trattenere in servizio la ricorrente, con le attuali funzioni di dirigente scolastico del Liceo scientifico «Pitagora» di Rende, per il termine massimo consentito dalla legge e comunque fino al completamento dei progetti di cui a pp. 9-10 del presente ricorso;*

in via cautelare e di urgenza di:

- *Sospendere l'esecutività dell'impugnato decreto prot. 6060483 dell'8/1/2026 e per l'effetto ordini all'Ufficio Scolastico regionale per la Calabria di trattenere in servizio la ricorrente, nelle attuali funzioni, fino alla definizione del giudizio di merito, con ogni altra eventuale misura cautelare, idonea a tal fine;*

“(...) condannare, infine, l'Amministrazione scolastica al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, compresa la fase cautelare.

VISTA l'Ordinanza n. 3168/2026 del 3 aprile 2026 con la quale, il Tribunale di Cosenza – sezione Lavoro, sul ricorso iscritto al R.G. n. 409/2026, (...) *accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del decreto prot. 6060483 dell'8/1/2026 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e ordina al Ministero convenuto il trattenimento in servizio della ricorrente fino al completamento dei progetti didattici per cui è causa, comunque non oltre il termine massimo previsto dall'art. 1, comma 257, L. n. 208/2015 (...);*

VISTA la Sentenza n. 618/2026 resa dal Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro nella causa iscritta al n. 409/2026 R.G. con la quale, il Giudice adito (...) *accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del decreto prot. 6060483 dell'8/1/2026 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e condanna il Ministero convenuto al trattenimento in servizio della ricorrente fino al completamento dei progetti didattici per cui è causa, comunque non oltre il termine massimo previsto dall'art. 1, comma 257, L. n. 208/2015 (...);*

RILEVATO che, da un attento esame dei progetti allegati al ricorso iscritto al Tribunale di COSENZA – sez. Lavoro Proc. R.G. n. 409/2026, per quello denominato “Erasmus+ Project Data Literacy in the Age of AI for Education Project 101195923 - AI-DL” risulta che “(...) *Liceo Pitagora - Rende (Calabria), Italy (...)* Certificate of Participation Erasmus+ Project Data Literacy in the Age of AI for Education Project 101195923 - AI-DL is a participating school in the European Erasmus+ project AI-DL - Data Literacy in the Age of AI for Education which started in March 2025 and will end in February 2028, coordinated by France Éducation internationale (FEI)(...). (*Liceo Pitagora - Rende (Calabria), Italia* Certificato di partecipazione Progetto Erasmus+ Alfabetizzazione dei dati nell'era dell'IA per l'istruzione Progetto 101195923 - AI-DL Scuola partecipante al progetto europeo Erasmus+ AI-DL - Alfabetizzazione dei dati nell'era dell'IA per l'istruzione, iniziato a marzo 2025 e che terminerà a febbraio 2028, coordinato da France Éducation internationale (FEI));

VISTO

il ricorso iscritto al Tribunale Ordinario di Vibo Valentia – sez. Lavoro Proc. R.G. n. 363/2026 – con il quale, nell’interesse del dott. SCALAMNDRE’ Antonello, ... l’avv. Antonio Pagliaro chiede, all’adito Tribunale:

(...) *In via cautelare e d’urgenza, previa convocazione delle parti di:*

1) Accertare incidentalmente l’invalidità e/o l’illegittimità del D.D.G. USR Calabria prot. 483 del 08 Gennaio 2026 – e, ove occorrente, del presupposto D.D.G. USR Calabria prot. 12534 del 5 maggio 2025 – nella parte e per quanto di interesse in cui si dispone il collocamento in quiescenza d’ufficio del DS Scalamandrè Antonello con decorrenza dal 01.09.2026;

2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattenimento in servizio anche per l’anno scolastico 2026/2027, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024;

3) Per l’effetto, ordinare all’Amministrazione Scolastica resistente, per come legalmente rappresentata, di porre in essere immediatamente tutti gli atti/provvedimenti giuridici necessari ad assicurare al ricorrente il trattenimento in servizio per l’ulteriore A.S. 2026/2027 presso la sede del LICEO STATALE VITO CAPIALBI di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024;

Nel merito:

1) Accertare l’invalidità e/o l’illegittimità del D.D.G. USR Calabria prot. 483 del 08 Gennaio 2026 – e, ove occorrente, del presupposto D.D.G. USR Calabria prot. 12534 del 5 maggio 2025 – nella parte e per quanto di interesse in cui si dispone il collocamento in quiescenza d’ufficio del DS Scalamandrè Antonello con decorrenza dal 01.09.2026, e dichiarare nulli, o annullare, o dichiarare inefficaci, i medesimi in parte qua;

2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattenimento in servizio anche per l’anno scolastico 2026/2027, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024;

3) Per l’effetto, condannare l’Amministrazione Scolastica resistente, per come legalmente rappresentata, a porre in essere immediatamente tutti gli atti/provvedimenti giuridici necessari ad assicurare al ricorrente il trattenimento in servizio per l’ulteriore A.S. 2026/2027 presso la sede del LICEO STATALE VITO CAPIALBI di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 162 e seguenti, della legge n. 207/2024. (...);

VISTA

la Sentenza n. 382/2026 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, il quale (...) *definitivamente pronunciando* (...) nella causa iscritta al R.G. n. 323/2026, (...) *disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,*

1) accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’illegittimità del D.D.G. USR Calabria prot. 483 del 08 gennaio 2026 e dichiara il diritto del ricorrente alla prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro per l’a.s. 2026/2027 (...);

RITENUTO

nelle more della definizione delle eventuali ulteriori fasi dei giudizi di cui sopra, in esecuzione

- dell’Ordinanza n. 3168/2026 del 3 aprile 2026 con la quale, il Tribunale di Cosenza – sezione Lavoro, sul ricorso iscritto al R.G. n. 409/2026, (...) *accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del decreto prot. 6060483 dell’8/1/2026 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e ordina al Ministero convenuto il trattenimento in servizio della ricorrente (dott.ssa ARTURI Alisia Rosa) fino al completamento dei progetti didattici per cui è causa, comunque non oltre il termine massimo previsto dall’art. 1, comma 257, L. n. 208/2015 (...)* nonché della Sentenza n. 618/2026 resa dal Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro nella causa iscritta al n. 409/2026 R.G. con la quale, il Giudice adito (...) *accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del decreto prot. 6060483 dell’8/1/2026 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e condanna il Ministero convenuto al trattenimento in servizio della ricorrente fino al completamento dei progetti didattici per cui è causa, comunque non oltre il termine massimo previsto dall’art. 1, comma 257, L. n. 208/2015 (...);*

- della Sentenza S n. 382/2026 con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di Giudice del Lavoro, il quale (...) *definitivamente pronunciando* (...) nella causa iscritta al R.G. n. 323/2026, (...) *disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, accoglie il ricorso e per l’effetto accerta l’illegittimità del D.D.G. USR Calabria prot. 483 del 08 gennaio 2026 e dichiara il diritto del*

ricorrente (dott. SCALAMANDRE' Antonello) alla prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro per l'a.s. 2026/2027 (...);

DECRETA

- Art. 1 -** Per quanto in premessa, nelle more della definizione delle eventuali ulteriori fasi dei giudizi, il D.D.G. prot. n. AOODRCAL483 dell'8 gennaio 2026, nella parte in cui prevede che:
- La dott.ssa Arturi Alisia Rosa, Dirigente scolastico in servizio presso l'istituzione scolastica LS "PITAGORA" RENDE di RENDE (CS) cessa dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dallo 01.09.2026, è da considerarsi annullato;
 - Il dott. SCALAMANDRE' Antonello, Dirigente scolastico in servizio presso l'istituzione scolastica LICEO STATALE "V.CAPIALBI" di VIBO VALENTIA (VV), cessa dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dallo 01.09.2026, è da considerarsi annullato;
- Art. 2 -** Per l'effetto di quanto stabilito nell'art. 1 del presente provvedimento e per come stabilito dalle pronunce citate:
- La dott.ssa ARTURI Alisia Rosa con decorrenza 01.09.2026 e fino al 31.08.2028 (termine entro il quale dovrà essere concluso il progetto citato nelle premesse) è confermata, in prosecuzione dell'incarico precedentemente conferito, Dirigente scolastico in servizio presso l'istituzione scolastica *LICEO SCIENTIFICO "PITAGORA" di RENDE*;
 - Il dott. SCALAMANDRE' Antonello con decorrenza 01.09.2026 e fino al 31.08.2027 è confermato, in prosecuzione dell'incarico precedentemente conferito, Dirigente scolastico in servizio presso l'istituzione scolastica LICEO STATALE "V.CAPIALBI" di VIBO VALENTIA (VV);
- Art. 3 -** La dovuta esecuzione delle pronunce giurisdizionali citate nelle premesse del presente provvedimento, non costituiscono, pertanto, acquiescenza alle decisioni *de quo* e sono fatti salvi gli effetti delle eventuali pronunce in senso favorevole all'Amministrazione in sede di eventuali ulteriori fasi dei giudizi.
- Art. 4 -** I relativi provvedimenti consequenziali, affidamento incarico dirigenziale e contratto a tempo determinato, sono in fase di definizione e conterranno apposita clausola risolutiva espressa in caso di esiti favorevoli per l'Amministrazione delle eventuali ulteriori fasi dei giudizi.
- Art. 5 -** Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE
Loredana GIANNICOLA

- Al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale per il Personale Scolastico - UFF. II
- Agli Ambiti Territoriali dell'USR per la Calabria – **LORO SEDI**
- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Regione Calabria – **LORO SEDI**
- Alle OO.SS. Area Istruzione e Ricerca - **LORO SEDI**
- All'INPS di Cosenza
- All'INPS di Vibo Valentia
- Al sito web dell'USR per la Calabria